

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEL BILANCIO E DELL'AFRICA ITALIANA

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI MERCOLEDÌ 2 APRILE 1941-XIX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA **BUTTAFOCHI**

INDICE

	Pag.
Saluto ai difensori dell'Impero	733
Disegno di legge (<i>Approvazione per acclamazione</i>):	
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. (1277)	734
PRESIDENTE — BORGHESE, <i>Relatore</i> , TERUZZI, <i>Ministro per l'Africa Italiana</i>	

L'adunanza comincia alle 17.30.

(*Sono presenti il Ministro per l'Africa Italiana, Teruzzi, e il Sottosegretario di Stato per le finanze, Lissia*).

PRESIDENTE chiama a fungere da Segretario il Consigliere nazionale Razza.

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Boidi, Masetti Enrico, Mirabelli e Scotti; sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Aghemo, Arcidiacono, Arlotta, Biggini Carlo Alberto, Bruni Giovanni, Ciccioni, Clavenzani, Da Empoli, Dallari, Diaz, Fossi Mario, Giunti Pietro, Lantini, Lucentini, Lunelli, Mezzetti Nazareno, Morigi, Palermo, Parodi, Pellegrini Giampiero, Rinaldi, Starace, Tappi e Tecchio.

Constata che le Commissioni Riunite sono in numero legale.

Saluto ai difensori dell'Impero.

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi — Il Ministro, il Sottosegretario di Stato e i Consiglieri nazionali si alzano anch'essi*). Rileva che da oltre due mesi le ammirevoli truppe dell'Impero si misurano con indomabile tenacia contro le soverchianti forze avversarie, infliggendo loro le più dure perdite.

Alla stragrande inferiorità del numero e dei mezzi esse suppliscono con l'impeto e con l'ardore portato agli estremi limiti della resistenza e del sacrificio.

I soldati d'Italia che contendono il passo alle orde mercenarie assoldate dall'oro britannico, sanno che non vi sono per loro speranze di aiuti e che da soli debbono fronteggiare gli urti degli assalitori, sempre rinnovantisi, perchè nessuna tregua è concessa agli assediati.

Ma essi lottano ugualmente con energia sovrumana perchè votati ad una causa superiore di giustizia e di civiltà.

L'Italia dovrà imperitura riconoscenza ai difensori dell'Impero che scrivono col loro sangue immortali pagine di gloria.

Con il ricordo degli eroi caduti che saranno vendicati, invita i camerati a recare omaggio al fulgido valore dei combattenti, i quali proseguono impavidi nella dura battaglia, sapendo di contribuire con il loro olocausto alla sicura vittoria finale e ad elevare un fervido saluto al Condottiero magnanimo, all'intrepido Vicerè, Amedeo di Savoia, degno erede delle virtù della stirpe regale, anima e guida della superba gesta guerriera. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Approvazione per acclamazione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. (1277)

PRESIDENTE chiede al Relatore se intende illustrare la relazione scritta oppure si rimette ad essa.

BORGHESE, *Relatore*, si rimette alla relazione scritta.

TERUZZI, *Ministro per l'Africa Italiana*, invia un fervido saluto alle truppe che strenuamente si battono nell'Impero.

PRESIDENTE pone in discussione i capitoli del bilancio e gli articoli del disegno di legge.

Avverte che per essi è stata chiesta l'approvazione per acclamazione.

Pone a partito tale proposta. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Dichiara approvato per acclamazione il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

L'adunanza termina alle 18.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. (1277)

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1°) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*);

2°) ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Libia e dell'Africa orientale italiana, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle *B* e *C*);

3°) ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Libia e dell'Africa orientale italiana, per l'esercizio finanziario 1941-42, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci della Libia e dell'Africa orientale italiana;

4°) ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Libia, per l'esercizio 1941-42, in conformità dei relativi stati di previsione allegati al bilancio della Libia.

ART. 2.

Il contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Libia viene stabilito, per l'esercizio 1941-42, in lire 200,000,000.

ART. 3.

Il fondo a disposizione del Ministero, per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario dell'Africa italiana, è stabilito, per l'esercizio 1941-42, in lire 14 milioni.

ART. 4.

Il fondo a disposizione del Ministero, per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci dell'Africa italiana quando

non vi si possa far fronte con le entrate proprie della Libia e dell'Africa orientale italiana, nè con gli avanzi dei rispettivi bilanci, è stabilito, per l'esercizio 1941-42, in lire 5,000,000.

I prelevamenti dal fondo suddetto e le conseguenti variazioni di bilancio verranno disposti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'Africa italiana.

ART. 5.

È approvato il bilancio della Regia azienda monopolio delle banane, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana (tabella *D*).

ART. 6.

È approvato il bilancio del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana (tabella *E*).

ART. 7.

I maggiori poteri conferiti al Vicerè, Governatore Generale dell'Africa orientale italiana, con la legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 2099, per la gestione del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1939-40, restano prorogati per l'esercizio 1941-42.

ART. 8.

Gli articoli di bilancio indicati nella tabella *F*, annessa alla presente legge, sono esclusi da quelli per i quali è data facoltà al Governatore generale della Libia di effettuare trasporti di fondi.

Per i trasporti di fondi che si rendessero necessari fra gli articoli indicati nella tabella stessa, verrà provveduto con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa italiana.

